



COMUNE DI
TAVAGNACCO

Area Istruzione, Cultura e Demografico
Servizio Istruzione e Scolastico

Piazza Indipendenza, 1 - 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432.577311 - tavagnacco@postemailcertificata.it
cultura@comune.tavagnacco.ud.it
www.comune.tavagnacco.ud.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
INDIVIDUALIZZATO PER UN ALUNNO CON DISABILITÀ FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA
PER IL PERIODO OTTOBRE 2023 - GIUGNO 2026, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER IL PERIODO
SETTEMBRE 2026-GIUGNO 2028. CIG Z4D3CBFA77**

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento e modalità di svolgimento del servizio	2
Art. 2 – Durata del servizio	2
Art. 3 – Compiti della ditta affidataria.....	2
Art. 4 – Obblighi a carico della ditta affidataria	3
Art. 5 – Subappalto, cessione di contratto e di credito	3
Art. 6 – Oneri di sicurezza da interferenza e sicurezza sul luogo di lavoro	3
Art. 7 – Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale	3
Art. 8 – Responsabilità della ditta affidataria	4
Art. 9 – Prezzi, variazioni e adeguamenti	5
Art. 10 – Pagamento del corrispettivo.....	5
Art. 11 – Penali	5
Art. 12 – Risoluzione del contratto.....	6
Art. 13 – Recesso.....	6
Art. 14 – Controversie e Foro competente.....	6
Art. 15 – Trattamento dei dati	6

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio ha per oggetto l'attività di trasporto scolastico sul tragitto da casa a scuola (e viceversa) con contestuale accompagnamento di un alunno con disabilità (certificato L. 104/1992 art. 3 c. 3) residente in località Tavagnacco – frazione Feletto Umberto -che frequenta la scuola primaria Egidio Feruglio sita in Via Mazzini 3 a Feletto Umberto.

Orario di effettuazione del servizio:

ANDATA: trasporto dell'alunno, dal lunedì al venerdì, dall'indirizzo di residenza (che sarà debitamente comunicato) a scuola, ingresso da Via Mazzini, entro le ore 08.00; la ditta affidataria s'impegna a fornire, con il personale assegnato, il servizio di trasporto e di accompagnamento dell'alunno fino alla consegna al personale scolastico all'ingresso del plesso;

RITORNO: trasporto dell'alunno, dal lunedì al venerdì (escluso il giovedì), all'uscita delle 13.00 su Via Mazzini (previa apposita delega per il ritiro), dalla scuola primaria di Feletto Umberto all'indirizzo di residenza. Per la giornata del giovedì, quando è previsto il rientro pomeridiano, l'orario di ritorno è fissato per le ore 16.00 dalla medesima uscita su Via Mazzini. La ditta affidataria s'impegna, con il personale assegnato, a prendere in consegna l'alunno all'uscita dell'edificio della scuola primaria di Feletto e ad effettuare il servizio di trasporto fino all'abitazione per la consegna al genitore o ad altra persona delegata.

Gli orari del trasporto potranno comunque essere modificati in base alle esigenze che potranno emergere dal piano di studi personalizzato dell'alunno o da eventuali richieste comunicate dalla dirigenza dell'I.C. di Tavagnacco (es. ritrovi anticipati per gite, ecc.).

Sospensione del servizio: il servizio individuale potrà essere sospeso su indicazione della famiglia (per es. per assenze programmate), qualora questa ne faccia richiesta alla Ditta affidataria entro le ore 18.00 del giorno precedente. In caso di assenze che, per varie ragioni, si possono manifestare nel giorno stesso, la famiglia è tenuta a comunicare alla ditta la mancata necessità del servizio entro le ore 07.15, come anche l'eventuale mancato utilizzo, per qualsiasi ragione, del servizio di ritorno. Dell'eventuale mancata comunicazione da parte della famiglia, la ditta affidataria dovrà farne segnalazione all'ufficio comunale competente (Servizio Istruzione e scolastico).

Art. 2 – Durata del servizio

Lo svolgimento del servizio riguarda il periodo ottobre 2023 - giugno 2026, esclusivamente per i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, con le eventuali modifiche apportate dalla scuola nell'ambito dell'autonomia scolastica e nel rispetto delle indicazioni regionali. Il servizio verrà espletato con il primo giorno di scuola dell'anno scolastico, salvo diversa indicazione da parte della famiglia; solo per l'anno scolastico 2023-2024 il servizio prenderà avvio in seguito all'espletamento della procedura di affidamento.

Il Comune di Tavagnacco si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni, visto l'art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per un periodo di ulteriori 2 anni scolastici (periodo settembre 2026 - giugno 2028).

Resta inteso che qualora le esigenze dell'utente e/o della famiglia dovessero mutare (es. trasferimento di residenza fuori comune, acquisizione di maggiore autonomia e autosufficienza e/o modifiche nella valutazione della commissione, ecc.) in modo tale da non rendersi più necessario il trasporto, l'amministrazione si riserva di comunicare il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 123 del d. lgs. 36/2023.

Art. 3 – Compiti della ditta affidataria

La ditta affidataria provvederà alla diretta e autonoma organizzazione dei percorsi di trasporto, garantendo il contatto diretto con la famiglia interessata per eventuali variazioni di orari, ecc. nell'ottica comunque di assicurare la migliore efficacia del servizio, in raccordo con il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico del Comune di Tavagnacco, soggetto referente per l'Amministrazione comunale.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto, la ditta affidataria

s'impegna:

- ad utilizzare propri operatori qualificati, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio;
- a svolgere il servizio con mezzi propri, adeguati alle esigenze dello studente trasportato e nel rispetto delle norme di sicurezza e del codice della strada;
- ad assumere a proprio carico tutte le spese connesse al servizio (carburante, bollo, assicurazione, ecc.).

Art. 4 – Obblighi a carico della ditta affidataria

La ditta affidataria dovrà in particolare:

- prima dell'inizio del servizio, individuare un referente organizzativo dei trasporti, che dovrà assicurare in ogni momento la propria reperibilità telefonica, a cui faranno riferimento sia il Referente del Servizio Istruzione e scolastico che la famiglia dell'alunno interessato. Eventuali sostituzioni del referente organizzativo stesso dovranno essere comunicate tempestivamente;
- garantire che il personale impiegato nel servizio manterrà un comportamento rispettoso della dignità e riservatezza dell'utente, della tutela del segreto professionale, nonché rispetterà quanto concordato con il Responsabile dell'Area Istruzione, Cultura e Demografico in merito al programma di lavoro e all'organizzazione del servizio;
- fare osservare al proprio personale, per quanto compatibili, le norme di comportamento previste per i dipendenti pubblici disponibile al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codici-di-comportamento> nonché delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'A.C. all'interno del PIAO disponibile al link <http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao-triennio-2023-2025/piao-2023-2025.pdf/view>, pena la risoluzione del contratto;
- eseguire il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e la regolarità del servizio.

Art. 5 – Subappalto, cessione di contratto e di credito

1. È vietata la cessione del contratto a pena di nullità. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto.
2. È vietata infine, ai sensi dell'art. 35 comma 4 della l.r. 6/2006 e ss.mm.ii., ogni forma di subappalto, trattandosi di servizio di carattere sociale.
3. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art. 120 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Art. 6 – Oneri di sicurezza da interferenza e sicurezza sul luogo di lavoro

In relazione all'attività svolta, in considerazione del fatto che si tratta di prestazione che non si svolge presso locali dell'Amministrazione Comunale, non emergono rischi particolari di cui al d.lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 bis e non si rilevano interferenze che comportano l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 26 comma 3. Pertanto, i costi da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

La Ditta affidataria dovrà rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare scrupolosamente le disposizioni previste dal d.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed a rendere edotti i propri lavoratori circa le normative e le azioni di tutela, nonché qualunque soggetto interagisca, per qualsiasi motivo, con i servizi erogati.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico e garantisce:

- la comunicazione, prima dell'avvio del servizio, dei dati relativi all'alunno e alla sua famiglia ed i percorsi da effettuare;
- il pagamento dell'importo pattuito secondo le modalità definite all'art. 9.

Art. 8 – Responsabilità della ditta affidataria

1. La Ditta affidataria è responsabile a sensi dell'art. 2049 C.c. in via esclusiva e a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione dell'attività ad essa affidata che viene gestita autonomamente pur in ossequio di quanto prescritto dal presente Capitolato.
2. La responsabilità della ditta affidataria nei confronti dell'utente del servizio è così articolata:
 - a. all'andata: dalla salita dell'utente sul mezzo presso la fermata davanti casa fino all'ingresso a scuola e consegna al personale scolastico;
 - b. al ritorno: dai cancelli di uscita della scuola fino all'abitazione di residenza, in cui avviene la consegna alle persone autorizzate.
3. I conducenti rispondono di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati, che essi stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio, salita e discesa dagli automezzi.
4. La Ditta affidataria si assume la completa ed esclusiva responsabilità diretta ed indiretta ad ogni effetto di legge civile e penale per eventuali infortuni, danni e conseguenze dannose agli utenti del servizio e sarà l'unica responsabile dell'esecuzione delle attività ad essa appaltate, nonché l'unica responsabile tecnica del personale, dei mezzi ed attrezzature.
5. La Ditta affidataria deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, degli usi, le norme della prudenza, per garantire l'ottimale qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette, dei trasportati e la salvaguardia dei beni pubblici e privati, rispettando le norme della circolazione stradale.
6. La Ditta affidataria solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'attività; La Ditta affidataria è tenuta in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta la stazione appaltante.
7. È a carico della Ditta affidataria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 9, sollevando in tal senso il Comune ed i relativi funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.
8. Per le responsabilità della Ditta affidataria si richiama l'art. 1681 C.C. precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
9. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, l'I.A. è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno per danni alle persone ed € 500.000,00 per sinistro e per anno per danni a cose. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune entro la stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipulazione del contratto stesso.
10. Per ogni veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, l'I.A. dovrà essere in possesso di polizza assicurativa "RC auto", con massimali non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro/veicolo suddiviso in € 3.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed € 2.000.000,00 per sinistro per danni a cose ed animali. La franchigia massima per l'invalidità permanente non dovrà essere superiore al 3% e prevede la tabella INAIL.
11. La Ditta affidataria, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto sarà tenuta a dimostrare mediante produzione di copia, pena la decadenza dell'appalto di avere stipulato le suddette assicurazioni. L'I.A. s'impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni derivanti da qualsiasi causa. Successivamente l'I.A. dovrà dimostrare di avere pagato annualmente il premio.
12. La Ditta affidataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

Art. 9 – Prezzi, variazioni e adeguamenti

1. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'A.C. si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'I.A. possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Il prezzo contrattuale si intenderà fisso ed invariabile per il primo anno di servizio.
3. A decorrere dal secondo anno di servizio (ottobre 2024) l'A.C. applicherà la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
4. Il parametro di riferimento sarà costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera comunità (NIC) riferito alla specifica voce "trasporti" così come determinato dall'ISTAT relativamente al mese di settembre.
5. Per ciascun anno di riferimento, il prezzo revisionato rimane invariabile.
6. Il valore risultante dall'applicazione del presente paragrafo, viene troncato al secondo decimale.
7. Qualora i parametri di riferimento su indicati dovessero evidenziare un dato in diminuzione, l'A.C. comunicherà alla Ditta affidataria, la conseguente riduzione del corrispettivo, calcolato secondo gli stessi criteri previsti per gli aumenti e la stessa decorrenza.

Art. 10 – Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria, comprensivo di Iva, avverrà mensilmente, in via posticipata, previa presentazione di regolare fattura elettronica, verificata la regolarità del servizio e previa acquisizione del DURC. Il pagamento sarà disposto sulla base dei trasporti effettivamente avvenuti, di cui sarà anticipato all'Ufficio Istruzione apposito documento riepilogativo, in base al prezzo offerto per singolo tragitto. Eventuali corse extra dovute ad esigenze diverse da quelle contemplate nel presente Capitolato, saranno considerate a carico della famiglia. Le mancate comunicazioni alla ditta di sospensione del servizio di cui all'art. 1 da parte della famiglia, che comporteranno l'effettuazione di corse a vuoto, saranno considerate a carico della famiglia stessa.

La fattura dovrà:

- essere intestata al Comune di Tavagnacco – P.zza Indipendenza n. 1 – 33010 Tavagnacco C.F. / P.IVA 00461990301, Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica UFAN1B;
- indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN o postale dedicati ai sensi dell'art. 3 L.136/2010 e ss.mm.ii.);
- riportare gli estremi della determinazione di affidamento del servizio (data e numero cronologico) e il C.I.G.

Si precisa che, in assenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati, le fatture saranno restituite al mittente.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 secondo periodo del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sull'importo netto da fatturare dovrà essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'A.C. del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che non evidenzia inadempienze.

Art. 11 – Penali

L'I.A., nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune di Tavagnacco.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12, all'I.A. potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni singola infrazione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più indicative con la relativa sanzione:

- a) ritardo ingiustificato superiore ai venti minuti per ciascun trasporto: € 30,00;
- b) sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata e/o ritorno: € 50,00;
- c) ripetuti e ingiustificati ritardi (più di tre su base annuale) compresi tra 10 e 20 minuti: € 100,00;
- d) trasporto di persone non compreso nella fascia di utenza prevista dal servizio (adulti, ecc.), per ciascun trasporto: € 150,00;
- e) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (congruità dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, mancata revisione periodica dei mezzi, ecc.): € 500,00;

- f) comportamento pericoloso o scorretto dell'autista nei confronti degli utenti del servizio o terzi: € 500,00;
 - g) ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell'esercizio del contratto desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dal capitolato e suoi allegati, dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 50,00 a € 500,00 a seconda della gravità.
1. Per l'accertamento delle inadempienze il Comune di Tavagnacco potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti.
 2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata tramite PEC e l'I.A. potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla ricezione della contestazione medesima.
 3. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. In tal caso, le penali applicate nel periodo oggetto di fatturazione devono essere riportate nella fattura stessa da parte del Fornitore.
 4. L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse da parte del Comune di Tavagnacco e/o di terzi, per danni provocati dalle infrazioni o dalle inadempienze stesse.
 5. Il Comune di Tavagnacco si riserva di addebitare all'I.A., nel caso abbia dovuto richiedere a terzi l'intervento per garantire l'espletamento del servizio, l'eventuale onere sostenuto, trattenendosi le relative somme sui crediti della stessa impresa.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune di Tavagnacco, accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della ditta affidataria, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, può unilateralmente risolvere il contratto con effetto immediato, nei modi disciplinati dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
2. Le parti convengono inoltre che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.c., le seguenti fattispecie:
 - a) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
 - b) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta affidataria;
 - c) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività;
 - d) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto;
 - e) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - f) interruzione senza giusta causa del servizio;
 - g) intervenuta inidoneità della Ditta affidataria e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
 - h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'Appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.
3. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune di Tavagnacco, di azioni di risarcimento per danni subiti.

Art. 13 – Recesso

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere nei modi e nei termini di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii...

Art. 14 – Controversie e Foro competente

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e la ditta affidataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'affidamento del servizio in argomento, la ditta affidataria non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie osservazioni per iscritto al Comune di Tavagnacco, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Udine.

Art. 15 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 nonché del Regolamento UE 2016/679, il Comune, titolare del

trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori e alle rispettive famiglie, designa l'I.A. responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. In particolare la Ditta affidataria.:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati è limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.